

**DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2024**  
**31/2024/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE CRV<sup>1</sup> A COPERTURA DEGLI ONERI  
PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1282<sup>a</sup> riunione del 6 febbraio 2024

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2022/1854);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la legge 5 aprile 2022, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Ministro dell'Industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 20 gennaio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2, recante "Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale", (di seguito: Piano di emergenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);

- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto 21 ottobre 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il Testo Integrato per il Bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 511/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 586/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2022, 649/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2023, 563/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 563/2023/R/gas);
- la comunicazione del 13 dicembre 2023 di Snam Rete Gas, prot. Autorità 3758 del 16 gennaio 2024 (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2023);
- la comunicazione del 29 dicembre 2023 di Snam Rete Gas, prot. Autorità 3760 del 16 gennaio 2024 (di seguito: comunicazione 29 dicembre 2023);
- la comunicazione del 11 gennaio 2024 di Snam Rete Gas, prot. Autorità 3552 del 12 gennaio 2024 (di seguito: comunicazione 11 gennaio 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il comma 41.1, lettera e), dell’RTTG istituisce la componente tariffaria *CRV*<sup>l</sup>, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas;
- il comma 41.2, lettera e), dell’RTTG prevede che la componente tariffaria *CRV*<sup>l</sup> sia applicata dall’impresa di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, ad esclusione dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici;
- con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministro) ha previsto un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini

industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ;

- l'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che l'Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura;
- l'articolo 2 del medesimo decreto prevede, tra l'altro, che gli oneri generati dal servizio siano posti a carico del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito con la deliberazione 297/05;
- con la deliberazione 563/2023/R/gas l'Autorità ha dato attuazione alle previsioni del decreto 21 ottobre 2022 per l'anno termico 2023/2024, prevedendo all'articolo 6 che in esito alla trasmissione dei risultati della procedura di affidamento del servizio fosse aggiornato il valore del corrispettivo  $CRV^I$  di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG, per il periodo 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazioni del 13 e 29 dicembre 2023 e dell'11 gennaio 2024, Snam Rete Gas ha trasmesso gli esiti delle procedure per il conferimento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022;
- sulla base delle offerte accettate, l'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali per l'anno termico 2023/2024 genera costi a valere sul fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas, al momento stimabili in circa 250 milioni di euro.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario aggiornare il valore del corrispettivo  $CRV^I$ , di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG per il periodo di applicazione 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025, al fine di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi fissi generati per il sistema gas dall'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali

### **DELIBERA**

1. di fissare, per il periodo 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025, il valore del corrispettivo  $CRV^I$  di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG pari a 0,00656 €/Smc;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e

- ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*